



Costruzioni in terra cruda, dal Piemonte incentivi anche per formare i tecnici

La Regione promuove la valorizzazione delle costruzioni in mattoni essiccati al sole con metodi naturali. Previsti contributi regionali, anche per formare sulle tecniche di recupero.

Con la pubblicazione sul Bur del 19 gennaio 2006 della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 «Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda», il Piemonte manifesta in modo significativo la sua volontà a impegnarsi nella «conservazione e valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse». Questo è quanto recita l'articolo 1 della legge, laddove, sotto il titolo finalità, è sottesa in maniera univoca l'intenzione della Regione di riconoscere, primo e fondamentale passo, il suo patrimonio storico e architettonico in crudo, da cui consegue, ineluttabilmente, la cosciente necessità di conservarlo e valorizzarlo. Obiettivi che la Regione dichiara di voler perseguire attuando sostanzialmente due strategie parallele: da un lato, la puntuale conoscenza della consistenza del costruito in terra presente sul territorio, accompagnato dalla riconosciuta necessità di colmare, a più livelli, gap culturali forti, dall'altra prevedendo incentivi finanziari volti a promuoverne il recupero e il reinserimento in un circuito commerciale.

Il censimento

Punto di partenza un censimento, sostenuto dalla Regione e attuato dai singoli comu-

ni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assunto quale necessaria cornice delle diverse azioni promosse e previste dal citato documento legislativo e teso, altresì, «al costante monitoraggio dello stato di degrado delle costruzioni stesse».

Certamente il passo compiuto dal Piemonte è importante, tanto più significativo quanto effettuato da una delle Regioni italiane con maggior costruito in terra (insieme alla Sardegna), ma rimasta, per molto tempo, avulsa dal vivace panorama nazionale della terra cruda.

Pur con tutti i limiti del caso, la legge mira ad affrontare in modo organico e articolato la questione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio locale, provando a collocarsi in un quadro di respiro nazionale.

Lo stesso censimento, infatti, così come recita l'articolo 2, comma 2, dovrà essere condotto in coerenza con eventuali indagini e catalogazioni già esistenti (è il caso, ad esempio, del Comune di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, che, in virtù della legge regionale 35/1995 (■ vedi box nella pagina a lato), ha già in parte condotto un censimento sul

Importante dare spazio alla coerenza tecnologica delle azioni di recupero architettonico, altrimenti si rischia lo scempio.

★ *Testo a pagina 32*



IL PRECEDENTE

Con la legge regionale 14 marzo 1995, n. 35, la Regione Piemonte ha stabilito come obiettivo quello di individuare, tutelare e valorizzare i «beni culturali architettonici nell'ambito comunale». Tra le altre cose, la legge ha imposto ai Comuni di compilare un catalogo dei beni culturali architettonici, da aggiornare entro il 31 luglio di ogni anno. Il 18 aprile scorso, con una determinazione, il dipartimento regionale musei e patrimonio culturale ha definito i tempi e la modulistica per ottenere i finanziamenti stanziati con la Lr 35/1995.

proprio territorio) e «in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale», dove il riferimento primo non può che essere l'importante lavoro di mappatura condotto negli anni scorsi dall'Abruzzo e già riferimento per il Comune marchigiano di Corridonia, in provincia di Macerata. Non solo, al comma 3 del medesimo articolo si legge che «il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali». È finalmente un'attestazione di dignità architettonica riconosciuta ai manufatti in terra e, di conseguenza, auspicio di cessazione di certi scempi urbanistici e architettonici, laddove è consuetudine, in Piemonte come altrove, abbattere le preesistenze in crudo per far posto alla nuova edilizia «moderna».

La formazione

Ma il grosso passo avanti è da leggersi nel modo in cui la Regione si è impegnata per assicurare la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio; essa, infatti, oltre a promuovere il censimento di cui sopra, predispone un articolato programma di indagine, formazione e sensibilizzazione che, forse per la prima volta, coinvolge trasversalmente tutti gli attori presenti sul territorio. All'articolo 3, comma 1, infatti, la Regione sancisce il suo impegno nella promozione di:

- progetti di ricerca;
- attività di formazione, sia sulle tecniche di edificazione in crudo, sia sulle tecniche di recupero idonee;
- divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.

I comma 2 e 3, poi, evidenziano chiaramente la volontà di coinvolgere, quali partner ufficiali nell'attuazione di progetti di ricerca, le «istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado». Da un lato, infatti, il contemporaneo mercato dell'edilizia impone una conoscenza molto più spinta e articolata del materiale terra, unitamente alla necessità di affinare e renderne competitive e attuali le tecnologie costruttive e/o di produzione; in tal senso, il ruolo e la necessità di coinvolgere le università è

indiscutibile. D'altro canto, è innegabile, ancorché impensabile, che azioni di sensibilizzazione e valorizzazione di queste tipologie architettoniche possano avere un senso e un futuro se non si inizia a farne materia di indagine già nelle scuole (nello specifico nelle scuole superiori), accompagnando i ragazzi nella riscoperta e riappropriazione del loro territorio; nel medesimo tempo, portando queste tematiche negli istituti superiori, così come in ambito universitario, si sottolinea come esse possano essere alla base di nuove professionalità. E il fatto che queste azioni siano supportate da specifiche «borse di studio» finanziate dalla Regione stessa (articolo 3, comma 3), la dice lunga su quanto essa creda nella scelta intrapresa. In tal senso la terra cruda torna a essere vista per ciò che è sempre stata: una risorsa.

Certamente, è necessario colmare almeno un trentennio di gap culturale, ma la lucida consapevolezza di ciò ha portato la Regione a impegnarsi, anche economicamente, nella «realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale». Ciò significa il coinvolgimento dell'intera realtà economica che ruota intorno all'edilizia: il professionista, che necessita di sapere come rapportarsi a queste preesistenze; le imprese e le diverse maestranze, che abbisognano di conoscere le caratteristiche del materiale terra, le modalità di messa in opera e/o di confezionamento a piè d'opera degli elementi costruttivi, gli accorgimenti necessari per le diverse realizzazioni impiantistiche eccetera; il mondo della produzione edilizia, che deve misurarsi con nuove richieste, e nuove istanze prestazionali, ma, per contro, anche con una nuovo filone commerciale che si sta delineando.

I finanziamenti

In parallelo, motore di ciò, si auspica siano i diversi proprietari del patrimonio in crudo censito, incentivati «mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12mila euro per singolo intervento» (articolo 4, comma 2) per «interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo», come espressamente dichiarato all'articolo 4 (Contributi per interventi di recupero), purché il «recupero avvenga con l'utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all'articolo 2». In ragione di ciò appare necessario e



urgente la predisposizione di «manuali di buona pratica» per il recupero dei manufatti in crudo, nonché l'introduzione di precisi riferimenti nel periodico aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali.

Qualche dubbio, invece, lo lascia l'articolo 5 (Procedure per la concessione dei contributi), laddove, al comma 3, si legge che «la Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico»; sembra, infatti, che, a fronte di un patrimonio esistente, costituito in massima parte da manufatti privati, proprio questi ultimi possano incontrare maggiori difficoltà nell'accedere al contributo. Se così fosse sarebbe un passo indietro nell'ambito delle politiche di valorizzazione e conservazione dichiarate in apertura del testo di legge, giacché è proprio il reinserimento della pregevole architettura privata (civile) nel mercato immobiliare che consentirà la promozione, a scala regionale, della costruzione in terra cruda.

Il regolamento di attuazione

Prima di esprimere giudizi definitivi, comunque, è necessario attendere l'emanazione del regolamento d'attuazione, previsto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Esso infatti (articolo 6) definirà in modo univoco i criteri che sottenderanno il finanziamento del censimento, l'assegnazione delle borse di studio, la predisposizione della documentazione correlata alla domanda di contributo per le azioni di recupero e, appunto, «ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all'articolo 5, comma 3, e il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi». Con l'occasione sarebbe, altresì, importante che siano stabiliti i controlli anche sulla coerenza tecnologica degli interventi, definendo obblighi e competenze; diversamente, il rischio dello scempio architettonico permane.

Ultimo aspetto peculiare di questo testo di legge è l'articolo 7 (Clausola valutativa); in sostanza, si prevede che l'applicazione, i risultati conseguiti e gli esiti delle azioni di promozione e tutela del patrimonio regionale in terra siano verificati con cadenza triennale. Una bella novità. Stando a quanto recita l'articolo, infatti, «la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione

della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione». Detta relazione dovrà render conto sia delle iniziative attuate in promozione della legge stessa, e quindi mirate a darne la massima diffusione, dei progetti di ricerca avviati, dei vari corsi di formazione attivati (con che modalità e quali contenuti), nonché le eventuali criticità incontrate nell'attuazione di quanto previsto dal documento in oggetto. Non ultimo, la relazione dovrà dar ragione delle concrete ricadute derivanti dalla piena applicazione della legge, ossia: «quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge», «in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda» e «quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4». In tal senso, il documento emanato dalla Regione Piemonte si pone alcuni passi avanti rispetto ad azioni similari, avanzate, ad esempio, dalla Regione Sardegna (allo stato di proposta di legge) o dalla Regione Abruzzo, che varò, a metà anni '90, la «Disposizione per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e delle case in terra cruda», la cui durata, per mancanza di finanziamenti, fu breve.

Detto questo non resta che attendere con fiducia il regolamento d'attuazione, confidando che sia all'altezza di quanto preannunciato dal testo di legge e adottato davvero entro i termini previsti. I tempi infatti sono ormai maturi; la costruzione in terra, grande risorsa dell'edilizia sostenibile, sta uscendo dal limbo dei preconetti in cui è stata reclusa dal dopoguerra a oggi. A testimoniarlo anche un'azione normativa nazionale (Proposta di legge n. 4019 della Camera dei Deputati), tesa a introdurre la terra cruda tra i materiali da costruzione contemplati dalla nostra normativa edilizia. Si tratta di un processo iniziato anch'esso nel 2001 e ben presente al firmatario della legge piemontese. Purtroppo però l'iter nazionale non si è ancora concluso, ma certamente ha contribuito, e sta contribuendo, a sostenere le ragioni e le azioni del vasto e articolato mondo della terra cruda italiana.

Gaia Bollini